

**SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER LA
FORNITURA DI PRESS - CONTAINERS
MONOPALA AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA
RETTIFICATO IN DATA 01/09/2020 (Modificate evidenziate in rosso)**

GARA N. 96/2020

CIG 839636753D

Sommario

Articolo 1	4
(Premesse ed allegati)	4
Articolo 2 (Oggetto).....	5
Articolo 3(Durata del Contratto e consegna della fornitura)	5
Articolo 4(Opzione).....	6
Articolo 5(Personale).....	7
Articolo 6(Sicurezza e rischi da interferenze).....	7
Articolo 7(Responsabile operativo del servizio).....	8
Articolo 8 (Direttore dell'esecuzione del contratto)	8
Articolo 10 (Specifiche Tecniche, caratteristiche tecniche di sicurezza e ricambi)	8
Articolo 11(Modalità e termini di consegna della fornitura)	11
Articolo 12(Collaudo della fornitura).....	13
Articolo 13(Formazione del personale Geofor S.p.A.).....	14
Articolo 14GARANZIA	15
Articolo 15SPESE DI TRASPORTO.....	15
Articolo 16)(Verifiche ai sensi del sistema di gestione).....	15
Articolo 17(Garanzia sui beni forniti ed obblighi dell'Appaltatore)	16
Articolo 18(Subappalto).....	16
Articolo 19(Inadempimenti e penali)	18
Articolo 20(Risoluzione)	20
Articolo 21(Recesso).....	21
Articolo 22(Divieta di cessione del contratto).....	21
Articolo 23(Cessione del credito)	22
Articolo 24(Invalidità parziale)	22
Articolo 25(Responsabilità dell'Appaltatore)	22
Articolo 26(Corrispettivo).....	22
Articolo 27(Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria).....	23

Articolo 28(Caucione Definitiva).....	25
Art. 29(Clausola codice etico).....	26
Art. 30(Documentazione antimafia ed altra documentazione)	27
Articolo 31(Domicilio contrattuale).....	27
Articolo 32(Riservatezza).....	28
Articolo 33(Trattamento dei dati personali)	29
Articolo 34(Foro competente).....	29
Articolo 35Interpretazione del presente contratto.....	29
Articolo 36(Norme di rinvio).....	30

Il presente Contratto è stipulato in data [●]/[●]/2020

Tra

GEOFOR S.P.A., Società con socio unico Retiambiente Spa, con sede legale in Pontedera (PI), Loc. Gello, Viale America, n. 105, capitale sociale € 2.704.000,00 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 01153330509, in persona del Dott. [●], nato a [●] il [●]/[●]/[●], CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità “**Geofor**” o la “**Committente**”)

e

[●], con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●] della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito denominata anche “**Appaltatore**”)

la Committente e l’Appaltatore potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

PARTE I

DIPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Premesse ed allegati)

1.1 Ad esito delle operazioni di gara della procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 Geofor spa ha aggiudicato, con Delibera del Consiglio di Amministrazione del [●]/[●]/[●], a [●] l’affidamento della fornitura di press containers in quanto la sua offerta è stata ritenuta quella più economica (MINORE PREZZO). È pertanto interesse delle Parti regolamentare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente atto.

1.2 I controlli eseguiti alla data odierna sul possesso dei requisiti attestati dall’Appaltatore in sede di partecipazione alla procedura di gara sopra menzionata hanno dato esito positivo; relativamente ai controlli in corso il contratto è sottoscritto sotto riserva. A tal fine si rinvia all’art. [●] del presente Contratto per la disciplina di dettaglio;

1.3 L'Appaltatore, quale soggetto affidatario dell'esecuzione del Contratto, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione della fornitura affidati con il presente Contratto, per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari.

1.4 Le premesse, gli atti elencati al successivo punto 1.4 ancorchè non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

1.5 Sono allegati al presente Contratto:

Allegato 1) Offerta Economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara

Allegato 2) DUVRI

Allegato 3) (eventuale) Disciplinare di carico e scarico specifico;

Articolo 2 (Oggetto)

2.1 Il presente Appalto ha come oggetto la fornitura e la consegna nel luogo indicato al successivo articolo, di nr. 10 attrezzature aventi le caratteristiche indicate nella scheda tecnica allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto:

Tutte le attrezzature oggetto di fornitura devono essere

- nuove di fabbrica;
- essere costruite, fornite e consegnate nel rispetto delle tempistiche indicate nella scheda tecnica;

2.2 Per la disciplina di dettaglio delle caratteristiche tecniche del (specificare il bene fornito) e delle modalità di esecuzione della fornitura si rimanda alla Parte II del presente Contratto.

Articolo 3(Durata del Contratto e consegna della fornitura)

3.1 I press containers dovranno essere consegnati **entro e non oltre 45 (in lettere quarantacinque)** - giorni naturali e consecutivi – decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento.

3.2 Geofor S.p.A. rende noto che la durata dell'appalto potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto 3.1, allorché:

a) l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - ATO Toscana Costa o l'Autorità all'epoca competente individui il soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti di ambito.

b) Geofor S.p.A. per decisioni assunte dall'organo competente e/o per provvedimenti normativi decada dalla gestione del servizio di igiene urbana;

c) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana - indipendentemente dalla volontà di Geofor- che comportino variazioni ritenute essenziali al presente appalto;

In tali ipotesi il contratto è risolto. L'appaltatore è tenuto ad eseguire le forniture relativi agli ordinativi già emessi dalla Committente, salva diversa comunicazione scritta da parte della Committente medesima.

Le Parti convengono che in ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto, salvo l'ordinario pagamento delle forniture già espletate o i cui ordinativi sono stati emessi.

3.3 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che la fornitura di cui al presente Contratto è da considerarsi a ogni effetto finalizzata alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e pertanto la prestazione medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata.

Articolo 4(Opzione)

4.1 Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore, a suo insindacabile giudizio, il l'opzione di ripetizione della fornitura in una o più tranches, fino al quantitativo massimo previsto nel contratto iniziale e comunque senza vincolo di quantità minima. I press containers opzionali dovranno essere consegnati entro 45 giorni dalla data dell'ordine scritto.

Nel contratto opzionale la ripetizione della fornitura avviene agli stessi patti e condizioni previsti nel Contratto iniziale.

4.2 Nel caso in cui Geofor S.p.A. intenda esercitare tale facoltà ne dà comunicazione scritta all'Appaltatore entro 12 (*in lettere dodici*) mesi dalla data di stipula del contratto., tramite PEC. Ove invece Geofor S.p.A. non eserciti tale facoltà, l'Appaltatore non può vantare né pretendere alcun risarcimento, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso per il mancato rinnovo.

Articolo 5(Personale)

5.1 Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare l'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative, corrispondendo al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

L'Appaltatore si obbliga altresì a comunicare ogni variazione nel numero e/o nominativi del personale impiegato nell'Appalto.

5.2 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla Committente e/o segnalata dagli Enti competenti, la Committente sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione al Committente, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.

5.3 L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Articolo 6(Sicurezza e rischi da interferenze)

6.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che per la natura del servizio/fornitura in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Appaltatore, pertanto, non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) in quanto [●].

Articolo 7(Responsabile operativo del servizio)

7.1 L'Appaltatore nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull'esecuzione e la conduzione dell'appalto il Sig/Dott. [●]

Il responsabile operativo dell'appaltatore è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente telefono mobile:_____

7.2 In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura dell'Appaltatore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

Articolo 8 (Direttore dell'esecuzione del contratto)

8.1 Geofor S.p.A. nomina quale proprio Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Sig. [●]/Dott. [●].

Il DEC è il soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che è emessa dal DEC.

8.2 Geofor si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

PARTE II

SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA e MODALITA' OPERATIVE

Articolo 10 (Specifiche Tecniche, caratteristiche tecniche di sicurezza e ricambi)

10.1) Dimensioni:

- lunghezza (totale compreso gancio anteriore completamente asportabile e gancio posteriore) mm. 6.200 circa, larghezza mm. 2.500 circa, altezza mm. 2.600 circa.

10.2) Ganci di sollevamento:

- gancio di sollevamento anteriore realizzato in maniera tale da non interferire nell'accoppiamento dei mezzi satelliti con il cassone durante lo scarico;
- gancio di sollevamento posteriore idoneo a carrare il cassone a pieno carico.

10.3) Traversa:

- traversa per bloccaggio su rimorchio.

10.4) Rulli di scorrimento

- doppia coppia di rulli di scorrimento, anteriore e posteriore con le seguenti distanze minime tra rullo e rullo:
davanti (interno rullo sx - interno rullo dx) mm. 1.330
dietro (interno rullo sx - interno rullo dx) mm. 1.500.

10.5) Materiali

- camera di compressione in hardox 400, o superiore, spessore mm. 5 al fondo mentre ai fianchi in acciaio al carbonio alla condizione S355J0 o superiore, spessore mm. 4;
- pala di compressione in acciaio spessore mm. 6;
- sezione container a disegno troncoconico: fondo e pareti in acciaio spessore mm. 3.
- Travi INP 200 (altezza 200 mm)

10.6) Bocca di carico

- altezza del filo superiore bocca di carico max mm. 1.300 da terra;
- dimensioni bocca di carico: lunghezza utile circa mm. 1.650, larghezza utile al carico circa mm. 2.080 circa;
- fotocellula per avviamento automatico;
- anteriormente:
 - a) assenza di cancello (fig.1), presenza di sbarra anteriore di sicurezza (protezione carico manuale) come da normativa cogente.
 - b) una coppia di fotocellule o sensori, posizionati anteriormente alla bocca di carico ed in grado di rilevare un veicolo in fase di sversamento.

10.7) Pala di compattazione

- forza di spinta minima 40 tonnellate;
- volume comprimibile per ciclo circa 2 mc;
- tempo per ciclo di lavoro max 40 secondi.
- Pistoni/**pistone** pala esterni al vano compattazione (nessuna possibilità di contatto tra rifiuto e parti oleodinamiche)

10.8) Portellone

- apertura basculante a mezzo di n. 2 martinetti idraulici (fig. 2);
- sistema di chiusura mediante unico cilindro idraulico montato sul fondo del portellone che comanda un chiavistello con la parte iniziale conica che garantisca la perfetta chiusura senza l'ausilio di perni od altro da inserire e togliere manualmente (fig. 3);
- guarnizione che garantisca nel tempo la perfetta tenuta liquami;

- la geometria del sistema deve garantire che l'apertura e la chiusura del portellone avvenga senza scorrimenti che possano danneggiare la guarnizione di tenuta;
- l'angolo di apertura del portellone non deve essere inferiore a 105°

10.9) Alimentazione

- alimentazione Volt 380 Ampere 32 trifase;
- centralina elettroidraulica con potenza 7,5Kw;
- invertitore di fase manuale.

10.10) Attacchi rapidi

- posizionamento attacchi rapidi per apertura portellone (Tipo impianto deviatore a 2 posizioni a leva stabile) sulla parte posteriore sx del cassone (guardando il compattatore da dietro); gli attacchi rapidi dovranno essere rigidamente fissati sul cassone ed accoppiabili con quelli di marca Stucchi tipo femmina art. F. FIRG12BSP – tipo maschio art. M.APM13 1/2BSP esistenti sui veicoli di Geofor S.p.A.

10.11) Dispositivo idraulico supplementare

- applicazione di dispositivo idraulico alimentato dall'impianto del veicolo atto a muovere la pala di compattazione in avanti e indietro per agevolare l'espulsione dei rifiuti in assenza di alimentazione elettrica.

10.12) Verniciatura

- trattamento di decapaggio e verniciatura con antiossidante (interno/esterno) e smalto (solo esterno) colore PANTONE 357.

10.13) Impianto di ingrassaggio

- impianto di ingrassaggio automatico che oltre a lubrificare i movimenti della pressa lubrificchi anche il chiavistello di chiusura del portellone posteriore.

10.14) Gruppo di alimentazione

Gruppo di alimentazione elettro-idraulico completamente estraibile manualmente su slitta, o di agevole accesso.

10.15) Quadro comandi

pulsanti a vista:

- n. 1 pulsante inserimento comandi;
- n. 1 pulsante per avviamento e stop programmato su n. 5 cicli che si deve fermare in automatico;
- n. 1 pulsante di emergenza;

- altri comandi dovranno essere ~~reclusi~~, accessibili solo da personale autorizzato con chiave a cifratura unica, esempio esemplificativo e non esaustivo pulsante per riarmo blocco termico;

10.16) Presa alimentazione

presa alimentazione elettrica di tipo maschio fissata su press containers in posizione protetta e facilmente raggiungibile.

10.17) Prolunga elettrica

Ogni press container dovrà essere corredato di prolunga elettrica con prese maschio/femmina lunga mt. 10 di idonea sezione per collegare l'attrezzatura alla colonnina di alimentazione.

10.18) Istruzioni per l'operatore

applicare sul cassone in prossimità dei comandi.

~~10.19) Riserva~~

~~L'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche sul quadro comandi e sulle fotocellule~~

10.20) I compattatori scarrabili, dovranno essere rispondenti a quanto previsto dalla buona tecnica e dalla normativa vigente sulla sicurezza a garanzia degli utilizzatori e di terzi e dovranno essere dotati di tutti i dispositivi prescritti dalle vigenti disposizioni di legge ed accompagnati da certificazione CE, secondo quanto previsto dalla direttiva macchine.

10.21) Specifiche tecniche Rumorosità

In condizioni standard di funzionamento di servizio le emissioni acustiche dell'attrezzatura non dovranno superare dB (A) 80 secondo standard di rilevamento ISO ed eventuali modificazioni.

10.22) RICAMBI

Il fornitore dovrà garantire la fornitura di tutti i ricambi dei compattatori per un periodo di almeno dieci anni a partire dalla data dell'ultima consegna, senza impegno di acquisto da parte di Geofor S.p.A.

Al momento dell'aggiudicazione Dovrà allegare la lista dei ricambi elettronici/elettrici/idraulici/meccanici esplicitandone i listini, la relativa scontistica e i tempi di approvvigionamento che non dovranno essere maggiori di 72 ore salvo eventi socio economici che possano pregiudicarne il trasporto o la fabbricazione.

Articolo 11 (Modalità e termini di consegna della fornitura)

11.1 La consegna della fornitura deve avvenire entro i seguenti termini massimi: **entro e non oltre 45 (in lettere quarantacinque)** - giorni naturali e consecutivi – decorrenti dalla data di

sottoscrizione del contratto, ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento.

11.3 La consegna deve essere eseguita ad esclusivo rischio, spese e cura dell'Appaltatore presso la sede di Geofor S.p.A..

La consegna dei beni deve avvenire obbligatoriamente solo nei giorni lavorativi e più precisamente dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 12:30 e dalle 13:30 alle 16:00.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare almeno 48h prima, la data esatta della consegna del materiale al fine di poter garantire la presenza di personale e mezzi.

Per consegna si intende l'operazione di consegna dei beni forniti, a spese e con mezzi e risorse proprie dell'Appaltatore, presso le aree indicate dagli addetti della Geofor, *rimanendo a carico di quest'ultima la successiva movimentazione e scarico a terra della merce con propri mezzi (muletto) e personale.*

Saranno a carico dell'Appaltatore, e devono ritenersi incluse nel prezzo di offerta, tutte le spese relative al trasporto, ed ogni altro onere per la fornitura "chiavi in mano".

11.4 Qualora la consegna della fornitura non sia effettuata direttamente dall'Appaltatore ma questi intenda ricorrere a soggetti terzi deve essere trasmesso tramite fax alla Committente tutti i dati necessari alla redazione del DUVRI con i dati del/i soggetto/i trasportatori debitamente sottoscritto.

11.5 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che la fornitura oggetto del presente Contratto/Accordo è da considerarsi ad ogni effetto finalizzata alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale pertanto la fornitura medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata.

11.6 Le consegne saranno effettuate, entro i termini indicati all'articolo precedente, presso un'area della GEOFOR S.p.A., previa comunicazione scritta, che la Ditta fornitrice indirizzerà al Responsabile del procedimento.

Unitamente alla consegna deve essere fornita una copia della seguente documentazione (in lingua italiana):

- libretti d'uso e manutenzione (contenenti le tipologie e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento dell'attrezzatura) in forma cartacea e su supporto magnetico;
- catalogo e listino parti di ricambio in forma cartacea e su supporto magnetico;

- certificazione CE e quanto altro previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
- elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza;
- piano di manutenzione programmata.

La consegna deve risultare da apposito documento/ricevuta firmato da incaricato della Geofor S.p.A. e copia dovrà essere inviato alla stazione appaltante.

Articolo 12(Collaudò della fornitura)

12.1 Le attrezzature saranno sottoposte ad un controllo e verifica a mezzo del DEC o di personale tecnico di fiducia o dipendente di Geofor all'uopo delegato, al fine di accertare la corrispondenza dei medesimi rispetto alle caratteristiche elencate nel presente contratto, nonché la funzionalità complessiva delle suddette attrezzature.

La consegna è considerata positiva quando, unitamente alla consegna materiale dell'Automezzo presso la sede indicata da Geofor, si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- Le attrezzature sono corrispondenti a quanto indicato nel D.D.T.;
- L'attrezzatura ha tutte le caratteristiche elencate nel presente contratto
- l'attrezzatura è munita di tutta la documentazione tecnica e della manualistica d'uso prevista;
- l'attrezzatura è completa in ogni sua parte, allestimento ed accessori;
- l'attrezzatura è funzionante in ogni sua parte.

Resta inteso che la positiva consegna delle attrezzature non equivale all'accertamento della conformità dei medesimi e non impegna in alcun modo Geofor né solleva l'Appaltatore della piena responsabilità della rispondenza del mezzo consegnato ai requisiti indicati nel presente contratto e del funzionamento dello stesso.

12.2 Nel caso di immediato e palese errore o non integrità dell'Attrezzatura, danneggiamento o deterioramenti dello stesso per negligenze dell'Appaltatore o in conseguenza del trasporto e/o per altre ragioni di irricevibilità dello stesso ovvero in ogni altro caso di difetti e vizi dell'Automezzo, Geofor si riserva il diritto di non accettare l'attrezzatura e rifiutare la consegna: in tale ipotesi:

- il D.D.T. non sarà firmato e la consegna dovrà intendersi come mai avvenuta;
- Geofor redigerà apposito verbale nel quale potrà rilevare ogni difetto non occulto o incongruità delle caratteristiche dell'Attrezzatura.

Geofor si riserva la facoltà di applicare le penalità previste nel presente contratto per i giorni di ritardata consegna.

Qualora il collaudo si concluda con esito negativo, Geofor avrà la facoltà di:

- a) rinviare all'Appaltatore l'attrezzatura che dovrà essere restituito - dopo aver apportato le opportune modifiche o migliorie - entro il termine tassativo di 15 giorni (quindici) dal momento in cui è stata verbalizzata la non conformità del medesimo, per essere nuovamente Sottoposta a collaudo. A garanzia di tale obbligo, Geofor si riserva la facoltà di sospendere il pagamento della fornitura fino all'esatto adempimento, da parte dell'Appaltatore, della sostituzione del veicolo o delle parti di esso inadeguate all'uso nonché di applicare le penali di cui al successivo art. 20, con compensazione del credito residuo dell'Appaltatore a titolo di corrispettivo. Resta altresì inteso che, decorso inutilmente il sopra indicato termine di 15 giorni di cui alla precedente lett. a), Geofor avrà la facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi del successivo art. 21;
- b) restituire all'Appaltatore il veicolo completo, addebitando allo stesso tutti gli oneri nonché i danni che Geofor avrà subito.

Articolo 13(Formazione del personale Geofor S.p.A.)

13.1 L'aggiudicatario deve effettuare adeguati corsi d'istruzione del ns. personale come di seguito specificato:

- a. Personale di officina: presso la sede di Geofor S.p.A., in tale corso, in aula, verranno illustrati i manuali di manutenzione e ricambi. Successivamente, sul posto di lavoro, dovranno essere analizzate le problematiche e le operazioni di manutenzione programmata, diagnostica e successive operazioni e modalità di riparazione e revisione componenti nonché il corretto impiego dell'attrezzatura.
- b. Personale di esercizio: presso la sede di Geofor S.p.A.. In tale corso, in aula, verrà illustrato il manuale di uso e piccola manutenzione; mentre sul posto di lavoro sarà illustrato il corretto utilizzo dell'attrezzatura e delle principali particolarità costruttive con riguardo agli aspetti della sicurezza.

Le modalità e tempistiche dei corsi di formazione saranno concordati con Geofor S.p.A. e dovranno essere effettuati entro dieci giorni dalla consegna del primo compattatore.

Ad ogni partecipante al corso di istruzione dovrà essere consegnata una copia del manuale per l'uso e la manutenzione.

Articolo 14 GARANZIA

Il fornitore si impegna a fornire le attrezzature nuove di fabbrica.

Le attrezzature fornite devono essere provviste di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento (ex. art. 1512 c.c.).

Articolo 15 SPESE DI TRASPORTO

Tutte le spese di trasporto delle attrezzature nonché eventuali oneri connessi con le spedizioni e lo scarico sono a carico del fornitore.

Deterioramenti per negligenze o in conseguenze del trasporto conferiscono alla Geofor S.p.A. il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scarti al collaudo, a tutto danno del fornitore.

Articolo 16) (Verifiche ai sensi del sistema di gestione)

16.1 L'Appaltatore si rende disponibile a ricevere audit e sopralluoghi presso la propria sede legale e/o produttiva da parte di un incaricato qualificato della Committenza, in quanto Geofor s.p.a. è dotata di un sistema integrato di gestione qualità, ambiente e sicurezza.

Le verifiche con esito negativo, che determineranno la Non Conformità (NC) a carico dell'Appaltatore, potrà divenire causa di risoluzione contrattuale per inadempimento.

PARTE III
VICENDE CONTRATTUALI

Articolo 17(Garanzia sui beni forniti ed obblighi dell'Appaltatore)

17.1 L'Appaltatore oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente contratto si obbliga altresì a eseguire tutte le prestazioni contrattualmente previste, nessuna esclusa, a regola d'arte, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia. A tal fine l'Appaltatore dichiara sin da ora di disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, personale, mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

17.2 L'Appaltatore garantisce la qualità della merce fornita e che materiali utilizzati per la fornitura sono della migliore qualità; garantisce pertanto che i beni oggetto di fornitura:

- siano immune da vizi e/o imperfezioni e/o difetti di fabbricazione che la renda inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuisca in modo apprezzabile il valore ai sensi e per gli effetti degli artt. 1490 e ss. del Codice Civile (cd. garanzia per vizi della cosa venduta);
- siano perfettamente funzionanti ai sensi e per gli effetti degli artt. 1512 e ss. del Codice Civile (cd. garanzia di buon funzionamento);
- abbiano le qualità richieste dalla Committente *ed* essenziale per l'uso per il quale i beni sono destinati. In caso contrario trova applicazione l'art. 1497 Codice civile (cd. garanzia per mancanza di qualità)

In caso di vizi e/o imperfezioni e/o difetti o di consegna di cosa diversa (*aliud pro alio*) l'Appaltatore si obbliga a sostituire interamente a sue spese tutti i prodotti entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta di Geofor; in caso contrario Geofor si vedrà costretta a rivolgersi ad altri Ditte addebitando all'Appaltatore gli eventuali ulteriori costi sopportati.

Si applicano gli articoli 19(PENALI) e 20 (RISOLUZIONE) del presente Contratto.

Articolo 18(Subappalto)

18.1 L'Appaltatore dichiara, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non ricorrere al subappalto.

(OPPURE IN ALTERNATIVA)

l'Appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nelle misura percentuale ed al/ai soggetto/i di seguito indicato/i:

Descrizione prestazione	Quota %	Subappaltatori (<i>indicare ragione sociale, P.IVA e sede legale</i>)

18.2 Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016 la Committente dichiara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite; a tal fine si precisa che:

- a) la fattura deve essere inviata alla Committente direttamente dall'Appaltatore che deve indicare, oltre a quanto previsto al precedente art. 19, solamente l'importo da corrispondersi direttamente al subappaltatore (ossia la fattura deve contenere esclusivamente la prestazione del subappaltatore) esplicitando in maniera dettagliata gli oneri della sicurezza di competenza della prestazione eseguita;
- b) la fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'Appaltatore attestante l'esecuzione a regola d'arte della prestazione eseguita dal subappaltatore;

18.3 L'Appaltatore si obbliga a:

- 1) provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 2) trasmettere alla Committente:
 - ✓ al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione

richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/16;

✓ una dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di uno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);

✓ copia autentica del contratto;

✓ la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

18.4 L'Appaltatore si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Si obbliga altresì a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Articolo 19(Inadempimenti e penali)

19.1 Oltre alle eventuali penali espressamente previste nei singoli articoli del presente Contratto, si applicano le disposizioni che seguono. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per inadempienza la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni previste nel presente Contratto, nonché qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute.

19.2 Nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Accordo, Geofor si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le seguenti penali:

- ✓ in caso di ritardo di consegna della fornitura nei termini di cui all'art. 3.1 o nell'ipotesi di cui all'art. 4.1 (opzione) del presente Contratto, Geofor applicherà, senza necessità di messa in mora, una penale pari una penale pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo dell'Appaltatore per ogni giorno solare consecutivo di ritardo rispetto al termine di consegna previsto per la fornitura. Qualora il ritardo sia superiore a 15 giorni solari lavorativi e consecutivi senza che l'Appaltatore abbia provveduto a consegnare quanto ordinato, Geofor si riserva, oltre al diritto di applicare le penalità sopra indicate, anche la facoltà insindacabile di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 15 e di procedere a

far effettuare la fornitura da terzi o di esercitare la facoltà ex art. 140 D.Lgs 163/06, salvo in ogni caso il risarcimento per maggiori danni;

- ✓ Resta inteso che l'importo della penale per ritardo non potrà essere superiore al valore del 10% (dieci per cento) del Corrispettivo.
- ✓ in caso di ritardo nel ritiro e/o restituzione della fornitura di cui al precedente art.12.(collaudo "in accettazione" o "definitivo" non superato) del presente Contratto, Geofor applicherà, senza necessità di messa in mora, una penale pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo dell'Appaltatore per ogni giorno solare lavorativo consecutivo di ritardo rispetto al termine indicato nel medesimo articolo. Decorsi inutilmente 15 giorni dal termine in cui l'Appaltatore doveva provvedere alla restituzione della fornitura; Geofor si riserva, oltre al diritto di applicare le penalità sopra indicate, anche la facoltà insindacabile di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 21.
- ✓ nel caso in cui siano riscontrati vizi alla fornitura ovvero la merce consegnata presenti difformità rispetto alle caratteristiche tecniche indicate negli atti di gara, Geofor si riserva la facoltà di applicare, senza necessità di messa in mora, una penale la cui entità sia compresa tra il 5% ed il 30% valore dell'intera fornitura inidonea/imperfetta. Oltre alla facoltà di riscuotere la penalità, Geofor si riserva -in pieno diritto e senza formalità- l'esercizio di ogni azione a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti o delle penalità, nonché di esercitare l'azione di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. in caso di gravi vizi/difformità della fornitura rispetto alle specifiche tecniche ovvero l'azione di riduzione del prezzo in proporzione alla gravità del vizio, e di incamerare la cauzione;
- ✓ In caso di ritardo nella consegna della ricambistica richiesta di cui all'art. 10.22 Geofor applicherà, senza necessità di messa in mora, una penale pari A €100,00 per ogni giorno solare lavorativo consecutivo di ritardo rispetto al termine indicato nel medesimo articolo.
- ✓ per ogni altra inadempienza o violazione del Contratto non rientranti nelle fattispecie sopra descritte: da un minimo di € 50,00 (euro cinquanta/00) ad un massimo di € 3.000,00 (euro tremila);

19.5 La penale è comunicata all'Appaltatore, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

19.6 È facoltà di Geofor S.p.A. compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere all'appaltatore o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.

Articolo 20(Risoluzione)

20.1 Fermo rimanendo quando già previsto nei precedenti articoli, Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, anche nei nei seguenti casi:

- a) Grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza;
- b) fusione, scissione, mutamento della compagine societaria della società facente capo all'Appaltatore senza alcuna comunicazione alla Committente;
- c) manifesta incapacità o inidoneità dell'Appaltatore, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura;
- d) *in caso di* abbandono arbitrario della fornitura o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore ovvero cause non imputabili all'Appaltatore;
- e) violazione del divieto di cessione del Contratto o delle modalità di cessione del credito di cui all'art. 24 del presente Contratto o in caso di cessione, totale o parziale, degli obblighi derivanti dal Contratto;
- f) subappalto non autorizzato dalla Committente o posto in essere in violazione delle norme vigenti in materia
- g) reiterata deficienza o grave negligenza nell'esecuzione della fornitura, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione dell'appalto a giudizio di Geofor S.p.A.;
- h) mancata eliminazione, nei modi e nei tempi prescritti dalla Committente, dei difetti riscontrati durante i controlli comunque effettuati dalla Committente e mancata esecuzione in maniera corretta delle prestazioni affidate;
- i) impedimento all'esercizio dei poteri di controllo da parte di Geofor S.p.A. e rifiuto di collaborazione;
- j) mancata presentazione, integrazione e perdita di efficacia della garanzia fideiussoria e delle polizze assicurative

- k) mancato adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i;
- l) violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001
- m) applicazione di penali nella misura superiore al 10 % dell'importo contrattuale;
- n) ogni altra ipotesi di risoluzione di contratto pubblico prevista dalla Legge vigente in materia

20.2 In ogni caso di risoluzione Geofor S.p.A., oltre all'applicazione delle eventuali penalità previste, procederà a nuova aggiudicazione del servizio scorrendo la graduatoria di gara, all'incameramento della cauzione definitiva prestata, all'eventuale esecuzione in danno.

20.3 Geofor S.p.A. si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni eventualmente patiti ed imputabili a colpe dell'Appaltatore. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrer, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

20.4 Anche in caso di risoluzione l'Appaltatore è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico.

Articolo 21(Recesso)

21.1 Ai sensi dell'art. 1373 cod. civile Geofor S.p.A. ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.

21.2 Qualora la Committente receda dal Contratto, all'Appaltatore sono riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al precedente punto 1, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente Contratto.

Articolo 22(Divieta di cessione del contratto)

22.1 E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

22.2 Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare

l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

Articolo 23(Cessione del credito)

23.1 La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

Articolo 24(Invalidità parziale)

24.1 L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

Articolo 25(Responsabilità dell'Appaltatore)

L'appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso Geofor S.p.A. sia verso i terzi di qualunque danno arrecato a cose e persone in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti alle persone, agli animali o alle cose, sollevando pertanto Geofor S.p.A. nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. Parimenti l'Appaltatore è comunque considerato quale unico responsabile nei confronti della Committente e di eventuali soggetti terzi per eventuali danni causati in dipendenza delle operazioni di transito e di scarico all'interno dell'impianto Geofor s.p.a. .

PARTE IV

DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 26(Corrispettivo)

26.1 Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto, Geofor riconosce all'Appaltatore il seguente prezzo: :€ [●] oltre iva in regime di split payment "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72.

Articolo 27(Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

27.1 L'Appaltatore emette fattura ad avvenuta consegna della fornitura ordinata ed accettata da Geofor, riportando in essa la tipologia di bene fornito ed il quantitativo consegnato.

Le fatture emesse dall'Appaltatore devono essere intestate e inviate a Geofor S.p.A. al seguente indirizzo di posta elettronica: fatturazionepassiva.geofor@legalmail.it

L'appaltatore è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara (CIG):839636753D.

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura di cui Geofor s.p.a. non è responsabile e perciò senza che ciò implichi il diritto dell'appaltatore di richiedere interessi per ritardato pagamento.

27.2 Le fatture emesse dall'Appaltatore sono pagate entro 90 giorni d.f.f.m. bonificando sul conto corrente di cui al successivo punto 28.4..

27.3 I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973. A tal fine l'Appaltatore dichiara che:

➤ i corretti riferimenti dell'Impresa sono i seguenti:

- Codice Fiscale Impresa _____;

- *(Solo in caso di società in cui i soci prestano attività lavorativa per la società è necessario che siano riportati i C.F. dei singoli soci oltre a quello della società):*

- Nome e cognome socio _____ C.F. _____

- Nome e cognome socio _____ C.F. _____

- Nome e cognome socio _____ C.F. _____

- Nome e cognome socio _____ C.F. _____

➤ i corretti riferimenti INPS/INAIL sono i seguenti:

Matricola azienda INPS _____ e sede INPS competente _____;

Codice ditta INAIL _____ e sede INAIL competente _____;

CCNL applicato: _____;

27.4 In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

Geofor S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di

sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

Gli oneri indicati sopra saranno riconosciuti e conguagliati, con fattura specifica e dedicata, alla fine di ogni anno a cui fa riferimento il presente contratto.

27.6 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall'Appaltatore il CIG (codice identificativo gara) .

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

- a) comunica a Geofor S.p.A. che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:

- b) dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:

- c) si obbliga a comunicare a Geofor S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

- d) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;
- e) si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

27.5 È facoltà di Geofor S.p.A. compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che l'Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di Geofor S.p.A..

27.6 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente: 839636753D.

Articolo 28(Cauzione Definitiva)

28.1 A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto nonché a garanzia e dell'eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che la Committente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto l'Appaltatore presta, in favore di Geofor S.p.A., la cauzione definitiva nelle forme e nei termini di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2006. (vd. Alleg. [●])

Geofor S.p.A. può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Geofor senza necessità di dichiarazione giudiziale o stragiudiziale. La prestazione della cauzione definitiva non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno eventualmente procurato a Geofor S.p.A., indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all'importo della cauzione.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata da Geofor sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.

28.2 La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

28.3 La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza, che dovessero insorgere tra le Parti nell'esecuzione del contratto.

La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque fino a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla consegna del bene.

28.4 In ogni caso compete alla Committente un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

28.5 Nel caso in cui, per qualunque motivo, la Committente dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, l'Appaltatore provvede immediatamente alla sua ricostituzione.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29(Clausola codice etico)

29.1 L' Appaltatore dichiara di:

- ✓ essere a conoscenza del D.Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la società;
- ✓ non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso D.Lgs contemplati;
- ✓ impegnarsi al rispetto del D.Lgs 231/2001;
- ✓ di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;
- ✓ di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- ✓ non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25septies del D. Lgs231/01 a carico di Geofor S.p.A., nonché comportamenti che, sebbene non

intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all'art. 25septies del D.Lgs. 231/01.

29.2 L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Geofor S.p.A. a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

Art. 30(Documentazione antimafia ed altra documentazione)

30.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

30.2 Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- a) esaurita la fase di controllo in atto emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

30.3 In tale ipotesi l'Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Geofor.

30.4 Resta salvo il diritto di Geofor al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 31(Domicilio contrattuale)

31.1 Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la Committente a:	Per l' Appaltatore a:
Geofor S.p.A.	
Viale America, 105	Via
56025 Pontedera	Cap Città

c.a. DEC	c.a.
Telefax:	Telefax:
PEC: geofor@legalmail.it	PEC:

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione all'Appaltatore si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Articolo 32(Riservatezza)

32.1 L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione del presente Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

32.2 L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra.

Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto.

A tal fine le Parti dichiarano che il nominativo dei propri responsabili al trattamento dei dati sono i seguenti:

- per la Committente: [●] ;
- per l'Appaltatore: Sig. [●].

32.3 Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio, o si trovassero già in possesso di Geofor prima che fossero forniti dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso ai sensi del Contratto.

32.4 Per l'inadempienza degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, la Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'Appaltatore, può applicare una penale di € 250,00 per ciascuna violazione.

Articolo 33(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE, la parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali è necessario all'esecuzione del contratto.

Articolo 34(Foro competente)

35.1 Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

Articolo 35 Interpretazione del presente contratto

35.1 Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.

35.2 Con la sottoscrizione dell'Contratto, l'Appaltatore dichiara:

- a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Accordo e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;
- b) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- c) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni;
- d) di essere particolarmente esperto nell'esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.

35.3 In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Articolo 36(Norme di rinvio)

36.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per Geofor S.p.A.

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Per l'Appaltatore

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Clausola vessatorie